

	POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA MADONE – SUISIO - MEDOLAGO - PROVINCIA DI BERGAMO - SEDE: Piazza A. Moro, 1 - MADONE (BG) Tel. 035.0771077 Fax 035.0771203 e-mail: polizialocale@centrisola.it PEC: plicentrisola@pec.it	
		Ordinanza n. 44 del 09/08/2019
		Prot. 9396

COMUNE DI MEDOLAGO

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE CENTRISOLA

DIVIETO DI ACCESSO E DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO

Considerata, la necessità di vietare l'accesso in Via Orobie a tutti i veicoli a motore e vietarne la sosta in corrispondenza dell'area adibita a parcheggio industriale in occasione dello sparo dei fuochi d'artificio previsti per la sera del 15/08/2015;

Località	Via Orobie
Periodo di validità	15/08/2019 - 16/08/2019
Orario di validità	Dalle ore 10,00 del 15/08/2019 alle ore 10,00 del 16/08/2019
Motivo	Sparo fuochi d'artificio

Visto il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, nr. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, nr. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. Il divieto di accesso in Via Orobie dalle ore 24,00 del 14/08/2019 alle 08,00 del 16/08/2019
2. Il divieto di sosta temporaneo, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nell'area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Via Orobie
Periodo di validità	15/08/2019 - 16/08/2019
Orario di validità	Dalle ore 10,00 del 15/08/2019 alle ore 10,00 del 16/08/2019

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare con tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza di coloro che si trovano, per qualsiasi motivo, all'interno dell'area inibita alla circolazione veicolare.

Gli operatori di Polizia Locale nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

A norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo C.d.S. nonché dalla normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE
PARIS Giovanni
Firmata digitalmente

